

ACCORDO INTERPROFESSIONALE "SUCCHI di FRUTTA ottenuti da AGRUMI" 2015

ARTICOLO I

Il presente accordo interprofessionale ha valore per la stagione di commercializzazione 2015, si applica esclusivamente alle aziende che trasformano agrumi in Italia e ha l'obiettivo di informare l'acquirente, sia esso consumatore finale, collettività o operatore del settore alimentare, in relazione all'origine degli agrumi trasformati secondo le definizioni del Regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

ARTICOLO II

Le aziende di cui all'Articolo I, a far data dal 1° gennaio, indicheranno sui propri prodotti il Paese di origine degli agrumi utilizzati. Per fornire la predetta indicazione il Paese d'origine degli agrumi viene considerato quello dove il prodotto utilizzato è stato coltivato e raccolto.

ARTICOLO III

Al fine di fornire informazioni sull'origine dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi nelle relazioni commerciali, le aziende di cui all'Articolo I dovranno indicare sui documenti i Paesi di origine dei prodotti trasformati.

ARTICOLO IV

Al fine di fornire informazioni sull'origine dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi, entro il 31 marzo di ogni anno, le aziende di cui all'Articolo I comunicano all'Organismo Interprofessionale e al MiPAAF, per ogni anno solare, la quantità di agrumi acquistati e/o avuti in conferimento, nei diversi singoli Paesi di origine, la quantità di prodotto trasformato ottenuta, le quantità vendute e le giacenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il presente Accordo prevede che la comunicazione prevista al comma precedente sia inviata entro il 31 maggio 2015.

Roma, 13 novembre 2014

Il Presidente
Nazario Battelli

